

Statuto Associativo

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt.36 e segg. del Codice civile, un'Associazione di promozione sociale, non riconosciuta, che assume la denominazione di "Il LabBO" con sede nel comune di Bologna, via Bondi n. 30.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi e Registri nei quali è iscritta.

La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. L'associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 2

Scopo e finalità

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la partecipazione dei propri soci come pure di terzi alla vita della comunità, senza scopi di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e per l'esclusivo soddisfacimento dei fini collettivi.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione si propone di:

- operare per il perseguimento dei propri scopi;
- promuovere, sostenere e diffondere diverse forme di linguaggio artistico ad ampio spettro, dal recupero dell'artigianato locale al design contemporaneo;
- organizzare e sostenere attività, anche formative, mirate alla promozione e alla crescita di piccole realtà lavorative, con particolare riguardo alla microimprenditoria femminile;
- sensibilizzare e diffondere la cultura del rispetto ambientale e del risparmio energetico anche nella pratica del recupero di risorse e del riciclaggio di materiali a fini artistici;
- organizzare e promuovere occasioni di aggregazione e di integrazione sociale e culturale, come luogo di incontro e di scambio nel nome di interessi culturali, assolvendo la funzione di crescita umana e civile;
- promuovere ed organizzare la creazione, l'esposizione e la vendita di materiale artigianale autoprodotta: accessori moda, gioielli, opere pittoriche, accessori per la casa, ecc..;
- valorizzare la proposta di prodotti alimentari, locali e non, in linea con i principi di un consumo critico e biosostenibile delle risorse naturali;
- promuovere attività culturali: esposizioni, mostre, vendite materiale artistico, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshop, video proiezioni, eventi musicali, degustazioni, performance, promozione e realizzazione corsi attinenti agli scopi dell'associazione;
- autoprodurre materiale artistico, culturale, artigianale;
- collaborare con personale specializzato anche estraneo all'Associazione, con realtà associative presenti sul territorio e non per il compimento degli obiettivi statuari;
- pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà fra l'altro:

- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
- avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici, di istituzioni locali e di istituzioni pubbliche;

- c) eredità, donazioni e legati;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire in modo diretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionale, statutariamente previste.

Articolo 4

Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli Enti non aventi scopo di lucro o economico, le associazioni o altri soggetti che attraverso il loro rappresentante legale ne facciano richiesta, che condividano le finalità e i principi dell'Associazione e osservino il presente Statuto.

Articolo 5

Criteri di ammissione dei Soci

L'ammissione a socio è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare una domanda su apposito modulo e pagare la quota associativa annuale. La validità della qualità di socio sarà efficacemente conseguita attraverso la presentazione della domanda di ammissione e l'accettazione da parte del Presidente o da parte di un membro del Consiglio espressamente delegato (attraverso apposizione della firma sul modulo del Presidente o di un membro del Consiglio) e potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Articolo 6

Doveri e diritti dei Soci

I soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare le quote associative annuali. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita;

I soci hanno diritto:

4. a partecipare a tutte le attività dell'associazione;
5. a partecipare all'assemblea con diritto di voto;

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

Articolo 7

Criteri di esclusione dei Soci

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale entro 2 (due) mesi dalla sua scadenza o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente, senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

6. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle disposizioni degli incaricati a gestire le attività dell'associazione e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
7. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
8. sul quale siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

Successivamente il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Articolo 9

L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) approva il regolamento interno;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera in merito alla costituzione di sezioni per la gestione di attività associative.

Essa è convocata una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante affissione di avviso scritto nella sede sociale, almeno un mese prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo (nella sede o altrove), data ed orario della convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; la seconda convocazione, che dovrà avvenire di distanza un giorno, dalla prima convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea, che fungerà da segretario verbalizzante della stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi. Le candidature delle cariche sociali devono pervenire al Presidente in forma scritta entro 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

- d) nominare Presidente, Vicepresidente, Segretario;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e messi a disposizione degli associati.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o in assenza al Segretario.

In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio che provvederà, come da Statuto, al suo interno, all'elezione del Presidente.

Articolo 12

Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione curando la tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Articolo 13

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dell'associato.

Articolo 14

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.